

La segnaletica di sicurezza

Oggetto e scopo

La segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro è stata recentemente riformata, in sede europea, nel suo aspetto per forma e colore. È molto importante riconoscere il messaggio antinfortunistico che i segnali trasmettono in modo chiaro ed immediato. Quanto sopra è infatti lo scopo al quale si è inteso pervenire con la unificazione dei segnali e con la loro rispondenza a principi di appariscenza e semplicità di comprensione.

Principi generali della segnaletica di sicurezza

- scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli.
- la segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso l'adozione delle necessarie misure di protezione.
- la segnaletica di sicurezza deve essere impiegata esclusivamente per indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.
- l'efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da una estesa e ripetuta informazione di tutte le persone alle quali la segnaletica può risultare utile.

Definizioni

A - Segnaletica di sicurezza: è la segnaletica che riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione trasmette, mediante un colore od un segnale di sicurezza, un messaggio di sicurezza.

segnale di divieto




simbolo in nero

segnale di avvertimento




simbolo in nero

segnale di prescrizione



simbolo in bianco

segnale di salvataggio



simbolo in bianco

segnale di antincendio



simbolo in bianco

segnale di informazione



simbolo in bianco

B - Colore di sicurezza: è un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza.

ROSSO

GIALLO

BLU

VERDE

C - Colore di contrasto: è un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette così ulteriori indicazioni.

Nero sul Rosso

Nero sul Giallo

Bianco sul Blu

Bianco sul Verde

Bianco sul Rosso


Bianco sul Blu

D - Segnale di sicurezza: è un segnale che con la combinazione di forma, colore e simbolo trasmette un determinato messaggio di sicurezza.

divieto



avvertimento



prescrizione



salvataggio



antincendio



informazione



E - Segnale di divieto: un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo.



forma + colore = proibizione assoluta




forma + colore + simbolo = divieto di comportamento dal quale potrebbe derivare un pericolo

F - Segnale di avvertimento: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo.



forma + colore = avverte di un pericolo




forma + colore + simbolo = indica la natura del pericolo

G - Segnale di prescrizione: un segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento.



forma + colore + simbolo = prescrive un determinato comportamento: obbligo di portare un equipaggiamento individuale di sicurezza

H - Segnale di salvataggio: un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto soccorso o l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio.



forma + colore + simbolo = indica in caso di pericolo: uscita di sicurezza, ubicazione di un posto di pronto soccorso o di un dispositivo di salvataggio

I - Segnale di informazione: un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli dei segnali indicati ai punti da A ad H.

informazione

PORTATA MASSIMA DEL
SOLAIO Kg/Mq...

forma + colore + simbolo (o scritta) = indica un'informazione utile

antincendio




forma + colore + simbolo = indica l'ubicazione di un dispositivo antincendio

J - Segnale complementare: il segnale di sicurezza che viene impiegato solo in combinazione con uno dei segnali di sicurezza nei punti da E ad H e che trasmette ulteriori informazioni.



K - Simbolo: un'immagine che rappresenta una determinata situazione e viene impiegata in uno dei segnali di sicurezza indicati ai punti da E ad H.



Cartello con segnale di divieto "VIETATO FUMARE"



Nei luoghi ove è esposto è espressamente vietato fumare, vuoi per motivi igienici, vuoi in difesa contro gli incendi.

È normalmente esposto:

- nei locali di ricovero e di riposo.
- in presenza di lavorazioni che possono comportare la emissione di agenti cancerogeni nell'aria (rimozione di manufatti in cemento-amianto, impermeabilizzazione, formazione di manti bituminosi, ecc...).

Cartello con segnale di divieto “VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 34 - Difesa contro gli incendi

Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio è vietato fumare o usare apparecchi a fiamma libera.

D.P.R. 547, art. 303 - Accumulatori elettrici

I locali contenenti accumulatori elettrici che presentano pericoli di esplosione delle miscele gassose devono tenere esposto sulla porta di ingresso, un avviso richiedente il divieto di fumare od usare fiamme libere.

È normalmente esposto:

- in tutti i luoghi nei quali esiste il pericolo di incendio o di esplosione.
- sulle porte di ingresso dei locali ove sono installate batterie di accumulatori.
- In prossimità delle pompe di rifornimento carburanti.
- nei luoghi di deposito di esplosivi, oli combustibili, bombole di acetilene, ossigeno, recipienti di acetone, alcool etilico, olio di trementina (acqueragia), petrolio, legname e materiali comunque infiammabili.
- nelle autorimesse, officine, laboratori di falegnameria, ecc...
- nei locali di verniciatura.

È quasi sempre accompagnato da segnali di pericolo:

MATERIALE INFIAMMABILE - MATERIALE ESPLOSIVO

Il divieto di fumare o di usare fiamme libere deve essere sempre scrupolosamente osservato anche quando le apparenze del luogo dove i cartelli sono esposti sembrerebbero escludere l'esistenza di un pericolo di esplosione o incendio; alcuni prodotti possono sprigionare gas altamente infiammabili quasi privi di odore, oppure gas di odore acuto, ma infiammabili od esplosivi anche per lievi concentrazioni nell'aria ambiente. Nei cunicoli e negli ambienti senza aereazione deve essere assicurato un adeguato ricambio d'aria prima di introdurre fiamme libere.

Cartello con segnale di divieto “VIETATO SPEGNERE CON ACQUA”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 35 - Difesa contro gli incendi

L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente la temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi. Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, o le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine ed apparecchi elettrici sotto tensione. I divieti devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

È normalmente esposto:

- sulle porte di ingresso delle stazioni elettriche, centrali elettriche non presidiate, cabine elettriche, ecc...
- dove esistono conduttori, macchine ed apparecchi elettrici sotto tensione.
- in prossimità delle pompe di rifornimento carburanti.

Cartello con segnale di divieto “ACQUA NON POTABILE”



Norme legislative

D.P.R. 303, art. 36 - Acqua

Nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavori.

D.P.R. 320, art. 89 - Acqua potabile

I cantieri devono essere approvvigionati di acqua potabile.

..... Presso le sorgenti, le fonti, i serbatoi, le pompe, le bocche di erogazione in generale, che erogano acqua non rispondente alle norme del precedente comma, deve essere posta la scritta “non potabile”.

D.P.R. 524, allegato II

È normalmente esposto:

- ovunque esistano prese d'acqua e rubinetti con emissione di acqua non destinata a scopi alimentari.

L'obiettivo è quello di segnalare che l'acqua non è garantita dall'inquinamento: l'ingestione di elementi nocivi potrebbe causare disturbi gastrointestinali, avvelenamenti, ecc...

Cartello con segnali di divieto “LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 345 - Lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici in tensione

È vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche e nelle loro immediate vicinanze, senza avere prima:

- tolto la tensione.
- interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti lavori.
- esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione “lavori in corso, non effettuare manovre”.
- isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte dell'impianto sulla quale, o nelle cui immediate vicinanze, sono eseguiti lavori.

È normalmente esposto:

- nei posti di manovra e comando di macchine, apparecchi, condutture elettriche a qualunque tensione, quando su di esse sono in corso lavori.
- nei posti di manovra e comando di apparecchiature diverse: idrauliche, meccaniche, ecc..., quando su di esse sono in corso lavori.

Cartello con segnale di divieto “VIETATO PULIRE OD INGRASSARE ORGANI IN MOTO” “VIETATO ESEGUIRE RIPARAZIONI E REGISTRAZIONI SU ORGANI IN MOTO”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 48 - Divieto di pulire, oliare od ingrassare organi in moto

È vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

D.P.R. 547, art. 49 - Divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto

È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore. Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

È normalmente esposto:

- nelle officine di manutenzione delle macchine
- nei pressi delle macchine che presentano organi in movimento con necessità periodica di pulizia o lubrificazione

- e di registrazione o riparazione quali, in particolare: centrali di betonaggio, betoniere, mescolatrici per calcestruzzo, ecc...
- nei pressi delle macchine che presentano organi in movimento con necessità periodica di pulizia o lubrificazione e di registrazione o riparazione quali, in particolare: centrali di betonaggio, betoniere, mescolatrici per calcestruzzo, ecc...

Cartello con segnale di divieto “VIETATO AI PEDONI”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 219 - Difesa nei piani inclinati - comma 3

Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda, ai lati dei binari, passaggi aventi larghezza e situazioni tali da permettere il transito pedonale senza pericolo.


D.P.R. 164, art. 62 - transito ed attraversamento sui piani inclinati - comma 1

È vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti sono in movimento.

È normalmente esposto:

- in prossimità dei piani inclinati; all’imbocco delle gallerie ove sia ritenuto pericoloso l’accesso ai pedoni; in corrispondenza delle zone di lavoro od ambienti ove, per ragioni contingenti, possa essere pericoloso accedervi, come ad esempio ove si eseguono demolizioni. Il cartello è normalmente accompagnato dall’indicazione della natura del pericolo.

Cartello con segnale di divieto “NON RIMUOVERE LE PROTEZIONI ED I DISPOSITIVI DI SICUREZZA”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 6 - Doveri dei lavoratori

I lavoratori devono:

.....

- non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza aver ottenuto l’autorizzazione.
-

D.P.R. 547, art. 47 - Rimozione temporanea delle protezioni delle macchine

Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro. Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza ed a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva. La ricollocazione della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.

Cartello con segnale di divieto “VIETATO PASSARE O SOSTARE NEL RAGGIO D’AZIONE DELL’ESCAVATORE



È normalmente esposto:

- sulle macchine per movimento terra.
- in prossimità della zona ove sono in corso lavori di scavo e/o movimenti terra con mezzi meccanici.

Cartello con segnale di divieto “DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE”



È normalmente esposto:

- all'ingresso dei luoghi di lavoro che presentano situazioni per le quali solo il personale opportunamente informato e conseguentemente autorizzato può accedere.
- all'ingresso dei depositi di esplosivi.
- all'ingresso delle discariche anche provvisorie dei materiali di scavo.
- prima dell'accesso alle zone di lavoro quando l'ingresso al cantiere è consentito al pubblico (clienti, fornitori, ecc...).

Cartello con segnale di divieto “VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D’AZIONE DELLA GRU”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 186 - Passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi

Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi sospesi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori ed i luoghi per i quali l'eventuale caduta dei carichi può costituire pericolo. Qualora non si possa evitare il passaggio sotto i carichi sospesi, le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia praticamente possibile, l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico.

È normalmente esposto:

- nelle aree di montaggio di elementi prefabbricati.
- in corrispondenza dei posti di sollevamento dei materiali.

Cartello con segnale di divieto “VIETATO AI CARRELLI IN MOVIMENTO”



È normalmente esposto:

- all'ingresso dei locali o luoghi di lavoro che presentano particolari situazioni incompatibili con la presenza di veicoli in movimento. Es.: inidoneità dei locali, impossibilità dei lavoratori di prestare la dovuta attenzione.

Cartello con segnale di divieto “NON TOCCARE”



È normalmente esposto:

- nei luoghi di lavoro dove sono stati applicati materiali che in fase di consolidamento possono costituire pericolo (vernici, malte, disinfestanti).

Cartello con segnale di avvertimento “PERICOLO GENERICO”




È normalmente esposto:

- per indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli.

È completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Cartello con segnale di avvertimento “TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA”



È normalmente esposto:

- sulle porte di ingresso delle cabine di distribuzione, di locali, armadi, ecc... contenenti conduttori ed elementi in tensione.
- su barriere, difese, ripiani posti a protezione di circuiti elettrici.

Cartello con segnale di avvertimento “CADUTA CON DISLIVELLO”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 10 - Aperture nel suolo

Le aperture nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti a impedire la caduta delle persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

È normalmente esposto:

- Per segnalare le aperture esistenti nel suolo o pavimenti dei luoghi (pozzi e fosse comprese) quando, per esigenze tecniche o lavorative, siano momentaneamente sprovviste di coperture o parapetti normali.

Cartello con segnale di avvertimento “CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE”



È normalmente esposto:

- Nelle aree soggette al transito ed alla manovra dei carrelli elevatori. I carrelli elevatori, molto diffusi per la loro capacità di trasportare in modo rapido e razionale una gamma svariata di materiale, costituiscono sempre un pericolo per:
 - le dimensioni e la stabilità del carico.
 - le particolari manovre che devono eseguire nell'ambito degli ambienti di lavoro.

Il loro impiego presuppone quindi che il personale operante nell'ambiente ove sono utilizzati, sia al corrente della suddetta movimentazione e preli le dovute attenzioni.

Cartello con segnali di avvertimento “CARICHI SOSPESI”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 186 - Passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi

Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori ed i luoghi per i quali l'eventuale caduta del carico può costituire pericolo. Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia possibile, l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico.

È normalmente esposto:

- sulla torre gru.
- nelle aree di azione della gru.
- in corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Cartello con segnale di avvertimento “VEICOLI SU ROTAIA”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 224 - Barriere e segnalazioni nelle vie di transito

Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito di mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti, e quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.

È normalmente esposto:

- in corrispondenza delle uscite che immettono sulle vie di scorrimento delle gru.
- in corrispondenza dei luoghi ove transitano vagonetti su guide per il trasporto di materiale.

Cartello con segnale di avvertimento “MATERIALE INFIAMMABILE O ALTA TEMPERATURA”



È normalmente esposto:

- nei depositi di bombole di gas disciolto o compresso (acetilene, idrogeno, metano), di acetone, di alcool etilico, di liquidi detergenti.
- nei depositi di carburanti.
- nei locali con accumulatori elettrici.

È accompagnato sempre dal segnale: “DIVIETO DI FUMARE E USARE FIAMME LIBERE”.

In assenza di un controllo specifico per alta temperatura.

Cartello con segnale di avvertimento “MATERIALE ESPLOSIVO”



È normalmente esposto:

- sulle porte dei locali in cui sono depositati materiali esplosivi in genere, sui recipienti o tubi, anche aperti, che abbiano contenuto materiale i cui residui, evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità, possano formare miscele esplosive.

È accompagnato sempre dal segnale di divieto: “VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE”.

Cartello con segnale di avvertimento “RAGGI LASER”



È normalmente esposto:

- per segnalare la presenza di apparecchi utilizzando radiazioni laser.

È di solito accompagnato dall'avviso “NON FISSARE LA FONTE AD OCCHIO NUDO”.

Cartello con segnale di avvertimento “SOSTANZE VELENOSE”



È normalmente esposto:

- nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze nocive o pericolose (solventi, acidi, ecc...).

Cartello con segnale di avvertimento “SOSTANZE CORROSIVE”



È normalmente esposto:

- nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze corrosive (es. acido muriatico, vetriolo, cloruri ferrici, soluzioni di idrazina, candeggina, varechina, morfolina, potassa caustica, soda caustica).

Questi preparati possono formare con l'aria vapori e miscele esplosive per cui, di solito, è esposto anche il cartello “MATERIALE ESPLOSIVO”.

Cartello con segnale di avvertimento “SOSTANZE NOCIVE O IRRITANTI”



È normalmente esposto:

- nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze nocive od irritanti (es. ammoniaca, trementina, ecc...).

Nota: in via eccezionale il fondo di questo cartello può essere arancione qualora tale colore sia giustificato rispetto ad un cartello analogo utilizzato per la circolazione stradale.

Cartello con segnale di avvertimento “MATERIALI RADIOATTIVI”



È normalmente esposto:

- per segnalare e delimitare l'esistenza di una “zona controllata”, di un luogo cioè in cui esiste una sorgente di radiazioni (centrali nucleari).
- per segnalare la presenza di apparecchi utilizzando sorgenti di radiazioni ionizzanti: rilevatori di fumo, analizzatori di polveri, macchine radiogene per controlli industriali, valvole termoioniche, microscopi elettronici, parafulmini radioattivi.

Cartello con segnale di avvertimento “MATERIALE COMBURENTE”



È normalmente esposto:

- nei luoghi di deposito di bombole per saldatura.
- nei luoghi di deposito o di prelievo di gas comburenti (es.: ossigeno).

Cartello con segnale di avvertimento “RADIAZIONI NON IONIZZANTI”



È normalmente esposto:

- nei luoghi di lavoro in cui si svolgono attività che producono radiazioni non ionizzanti (es.: saldatura, fusione metalli).

Cartello con segnale di avvertimento “CAMPO MAGNETICO INTENSO”



È normalmente esposto:

- nei luoghi di lavoro dove la concentrazione di onde magnetiche può costituire pericolo per l'utilizzo di macchine, impianti, attrezzature (concentrazione di onde di trasmissione, impianti e linee di produzione, trasformazione e trasporto di energia).

Cartello con segnale di avvertimento “PERICOLO DI INCIAMPO”



È normalmente esposto:

- nei luoghi di lavoro o di passaggio dove vi sia pericolo specifico di inciampo dovuto alla presenza di ingombri fissi (es.: dossi artificiali, attraversamento di utenze).

Cartello con segnale di avvertimento “RISCHIO BIOLOGICO”



È normalmente esposto:

- nei luoghi di lavoro dove la presenza di agenti biologici è parte del processo di lavorazione come ad esempio:
 - attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti
 - attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico
 - attività nei servizi sanitari, laboratori, ecc...


Cartello con segnale di avvertimento “BASSA TEMPERATURA”



È normalmente esposto:

- Nei luoghi di lavoro dove si impiegano materiali e attrezzature che provocano rilevanti abbassamenti della temperatura (consolidamenti di terreni con azoto liquido).

Segnalazione delle vie di circolazione (Percentuale del colore di sicurezza, almeno il 50%)



Segnalazione di punti temporanei di pericolo per la circolazione come ad esempio punti nei quali sussiste un pericolo d'urto, di caduta, di inciampo da parte di persone (gradini, buche nel pavimento, ecc...) oppure delimitazione dei percorsi dei mezzi meccanici.

Cartello con segnale di prescrizione "PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI"



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 382 - Protezione degli occhi

I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezione di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.

D.P.R. 547, art. 382 - Mezzi personali di protezione

Il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonchè essere mantenuti in buono stato di conservazione.

D.Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V

È normalmente esposto:

- negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica, operazioni di molatura, lavori alle macchine utensili, lavori da scalpello, impiego di acidi, sostanze tossiche o velenose, materiali caustici, ecc...).

Cartello con segnale di prescrizione “CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 381 - Protezione del capo

I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.

D.P.R. 303, art. 26 - Mezzi personali di protezione

I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possono diventare veicolo di contagio, devono essere individuati e contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero.

D.P.R. 320, art. 12 - Caschi di protezione

I lavoratori addetti al sotterraneo o che per qualsiasi ragione vi accedano, devono essere forniti e fare uso di casco di protezione costituito di materiale leggero e resistente. Il casco è dato in dotazione personale, a meno che il lavoratore acceda al sotterraneo solo occasionalmente.


D.Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V

È normalmente esposto:

- Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiale dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

L'uso dei caschi di protezione è tassativo per: gallerie, cantieri di prefabbricazione, cantieri di montaggio ed esercizio di sistemi industrializzati, in tutti i cantieri edili per gli operai esposti a caduta di materiale dall'alto. I caschi di protezione devono essere usati da tutto il personale, senza eccezione alcuna, visitatori compresi.

Cartello con segnale di prescrizione “PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 387 - Maschere respiratorie

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi, devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.

D.P.R. 320 art. 64 - Caratteristiche dei mezzi individuali di protezione

Qualora per difficoltà di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate sia ridotta l'efficacia dei mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere muniti e fare uso di idonee maschere antipolvere.

D.P.R. 320, art. 65 - Controllo, disinfezione e deposito delle maschere antipolvere

Le maschere di cui all'art. precedente devono essere:

- di dotazione strettamente personale e portare l'indicazione del lavoratore che la usa
- consegnate alla fine di ogni turno di lavoro ad apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza
- conservate ordinatamente in un armadio od altro posto idoneo
- disinfettate periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano

D.Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V

È normalmente esposto:

- negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di introdurre nell'organismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Il personale deve essere a conoscenza del posto di deposito, delle norme d'impiego e addestrato all'uso.

Cartello con segnale di prescrizione “GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 383 - Protezione delle mani

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni delle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti od altri appropriati mezzi di protezione.

D.Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V

È normalmente esposto:

- negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine dove esiste il pericolo di lesione delle mani.

I guanti devono avere caratteristiche specifiche in relazione al tipo di agente nocivo che devono proteggere:

- guanti di cuoio/croste per tagli, punture, abrasioni, scintille
- guanti dielettrici, per lavori su impianti elettrici
- guanti di gomma, neoprene, PVC per la protezione da acidi, solventi, tossici. Norme legislative

Cartello con segnale di prescrizione “PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UDITO”



Norme legislative

D.P.R. 303, art. 24 - Rumori e scuotimenti

Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi

i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità.

D.P.R. 547, art. 377 - Mezzi personali di protezione

Il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.

D.Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V

È normalmente esposto:

- negli ambienti di lavoro od in prossimità delle operazioni dove la rumorosità raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.

Presuppone sempre che le maestranze siano state altresì istruite sulle modalità d'impiego dei mezzi personali di protezione in oggetto.

Cartello con segnale di prescrizione "CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE"



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 384 - Protezione dei piedi

Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistano specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio.

D.Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V

È normalmente esposto:

- Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
- Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.
- Quando vi è pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc...).

I cantieri edili, in generale, rientrano fra gli ambienti di lavoro nei quali è necessario utilizzare le scarpe di sicurezza.

Cartello con segnale di prescrizione “PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORIA CONTRO LE CADUTE”



Norme legislative

D.P.R. 547, art. 386 - Cinture di sicurezza

I lavoratori che sono esposti al pericolo di caduta dall'alto od entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

D.P.R. 164, art. 10 - Cinture di sicurezza

Nei lavoratori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongono a rischi di caduta dall'alto od entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegata a fune di trattenuta. La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie. La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da una eventuale caduta del lavoratore. La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre metri 1,50. Nei lavori su pali l'operaio deve essere munito di ramponi e cintura di sicurezza.

D.Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V

È normalmente esposto:

- in prossimità delle lavorazioni o delle attrezzature ove è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza durante l'esecuzione di particolari operazioni quali, ad esempio:
 - montaggio e smontaggio di ponteggi od altre opere provvisorie
 - montaggio, smontaggio e manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare)
 - montaggio di costruzioni prefabbricate od industrializzate per alcune fasi transitorie di lavoro non proteggibili con protezioni o sistemi di tipo collettivo
 - lavori entro pozzi, cisterne e simili


Cartello con segnale di prescrizione “VEICOLI A PASSO D’UOMO”



È normalmente esposto:

- in corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro dove devono transitare mezzi meccanici che possono costituire pericolo per le maestranze intente ad eseguire lavori.
- in corrispondenza di lavori che si stanno eseguendo lungo le piste prestabilite per i mezzi meccanici (es.: gallerie).

Cartello con segnale di prescrizione “PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO”



Norme legislative

D.P.R. 547/55, art. 379

Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo III del presente Titolo, mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione.

D.Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V

È normalmente esposto:

- nei luoghi ove si è in presenza di lavorazioni od operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari per le parti del corpo non protette da altri indumenti protettivi specifici quali ad esempio:
 - lavori particolarmente insudicianti
 - manipolazioni di masse calde o comunque esposizione a calore
 - lavori di saldatura
 - lavori con olii minerali e derivati

Cartello con segnale di prescrizione “PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO”



Norme legislative

D.P.R. 547/55, art. 377

- i datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente Decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.
- i detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonchè essere mantenuti in buono stato di conservazione.

D.Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V

È normalmente esposto:

- Nei luoghi ove si eseguono lavorazioni che espongono il viso dei lavoratori a proiezione di schegge o materiale nocivo per il viso quali ad esempio:
 - lavori di saldatura
 - lavori di scalpellatura- operazioni di sabbiatura
 - manipolazioni di prodotti acidi, alcalini e detergenti corrosivi
 - impiego di pompe a getto di liquido


Cartello con segnale di prescrizione “PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER PEDONI”



È normalmente esposto:

- in corrispondenza dei passaggi obbligati per i pedoni che devono accedere ai luoghi di lavoro al fine di evitare l'interferenza con mezzi meccanici in movimento o di essere investiti da materiali o attrezzature, come ad esempio:
 - percorsi definiti lungo le gallerie in costruzione
 - accessi di cantiere protetti contro la caduta di materiali dall'alto
 - percorsi obbligati lungo le piste di movimento all'interno di cantieri e/o stabilimenti

Cartello con segnale di salvataggio “PERCORSO/USCITA DI EMERGENZA”




È normalmente esposto:

- nei corridoi, nei grossi locali, ecc... in modo opportuno, per facilitare il ritrovamento dell'uscita di emergenza più prossima.
- il colore verde (salvataggio) e la direzione danno maggiori indicazioni sull'esatta ubicazione dell'uscita di sicurezza.

Cartello con segnale di salvataggio “DIREZIONE DA SEGUIRE”

(Segnali di informazione aggiuntivi ai pannelli che seguono)



È normalmente esposto:

• Nei corridoi, nei grossi locali, ecc... in modo opportuno, per facilitare il ritrovamento dei presidi di emergenza, quali:

- pronto soccorso
- barella
- doccia di sicurezza
- lavaggio degli occhi
- telefono per salvataggio e pronto soccorso
-

sono infatti associati a tali segnali.

Cartello con segnale di salvataggio “PRONTO SOCCORSO”



Norme legislative

D.P.R. 303, art. 27 - Pronto soccorso

Nelle aziende industriali, ed in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione. Con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, saranno indicate la quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici (D.M. 28 Luglio 1958).

D.P.R. 303, art. 28 - Pacchetto di medicazione

Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende industriali che non si trovino nelle condizioni indicate nei successivi articoli 29 e 30 nonché le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti.

D.P.R. 303, art. 29 - Cassetta di pronto soccorso

Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:


.....

- le aziende industriali che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate.

È normalmente esposto:

- Nei reparti o locali dove sono installati gli armadietti contenenti il materiale per il pronto soccorso, per informare dell'ubicazione o dell'esistenza di tali presidi.

Cartello con segnale di salvataggio “BARELLA”



È normalmente esposto:

- nei locali dove è tenuta a disposizione la barella per il pronto soccorso, per informare dell'ubicazione e dell'esistenza di tale presidio.

Cartello con segnale di salvataggio “DOCCIA DI SICUREZZA”



È normalmente esposto:

- Per informare dell'ubicazione e dell'esistenza delle docce di sicurezza necessarie quando il tipo di attività svolta obblighi i lavoratori a lavarsi completamente dopo ogni turno di lavoro per la tutela della loro salute, in relazione ai rischi cui sono esposti come ad esempio:
 - contatto con catrame, bitume, polveri e fumi nocivi
 - contatto con fibre di amianto

Cartello con segnale di salvataggio “LAVAGGIO DEGLI OCCHI”



È normalmente esposto:

- per informare i lavoratori dell'ubicazione e dell'esistenza dei presidi sanitari per il lavaggio degli occhi, necessari quando l'attività svolta comporta rischi specifici di offesa degli occhi, ed il lavaggio immediato costituisce un'indispensabile attività di primo intervento: come ad esempio nelle attività di manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi, ecc...

Cartello con segnale di salvataggio “TELEFONO PER SALVATAGGIO E PRONTO SOCCORSO”



È normalmente esposto:

- per informare dell'ubicazione e dell'esistenza del telefono tramite il quale è possibile lanciare una determinata chiamata d'emergenza per salvataggio o pronto soccorso, con particolare riferimento alle attività caratterizzate da elevati livelli di rischio: come ad esempio nella costruzione di gallerie.

Segnali per le attrezzature antiincendio



Cartelli con segnali per le attrezzature antincendio



Lancia
antincendio



Scala



Estintore




Telefono per gli
interventi antincendio



Direzione da seguire
(Cartello da aggiungere a quelli che precedono)

Sono normalmente esposti:

- nei luoghi con pericolo specifico di incendio per informare dell'ubicazione e dell'esistenza dei presidi antincendio evidenziati sui cartelli.



Significato	Descrizione	Figura
-------------	-------------	--------

A. Gestii generali

<p>INIZIO Attenzione Presenza di comando</p>	<p>Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, i palmi delle mani sono rivolti in avanti</p>	
<p>INIZIO Attenzione Presenza di comando</p>	<p>Il braccio destro è teso verso l'alto, con il palmo della mano destra rivolto in avanti</p>	
<p>FINE delle operazioni</p>	<p>Le due mani sono giunte all'altezza del petto</p>	

B. Movimenti verticali

<p>SOLLEVARE</p>	<p>Il braccio destro, teso verso l'alto, con il palmo della mano destra rivolto in avanti descrive lentamente un cerchio</p>	
<p>ABBASSARE</p>	<p>Il braccio destro, teso verso il basso, con il palmo della mano destra rivolto verso il corpo, descrive lentamente un cerchio</p>	
<p>DISTANZA VERTICALE</p>	<p>Le mani indicano la distanza</p>	

Significato	Descrizione	Figura
-------------	-------------	--------

C. Movimenti orizzontali

AVANZARE	Entrambe le braccia sono ripiegate, i palmi delle mani rivolti all'indietro; gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo	
RETROCEDERE	Entrambe le braccia piegate, i palmi delle mani rivolti in avanti; gli avambracci compiono movimenti lenti che s'allontanano dal corpo	
A DESTRA rispetto al segnalatore	Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con il palmo della mano destra rivolto verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione	
A SINISTRA rispetto al segnalatore	Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con il palmo della mano sinistra rivolto verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione	
DISTANZA ORIZZONTALE	Le mani indicano la distanza	

D. Movimenti verticali

PERICOLO Alt o arresto di emergenza	Entrambe le braccia tese verso l'alto; i palmi delle mani rivolti in avanti	
MOVIMENTO RAPIDO	I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità	
MOVIMENTO LENTO	I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente	